COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 22

I Comitati di sezione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e ciascuno di essi e' composto:

1) dal presidente;

2) da sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione contro le malattie, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale, dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;

6) del direttore generale dell'Istituto.

Versione in vigore dal 15 giugno 1947, non più in vigore dal 16 aprile 1963 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-22/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it